



di Marino Mascheroni Consulente fiscale

Si è svolta il 19 giugno 2007 a Roma la conferenza stampa per la presentazione dei dati statistici relativi agli studi di settore. Quelli per la farmacia sono sempre più distanti dalla realtà

Studi di settore per la farmacia

"Gli studi di settore non sono una minimum tax, ma strumenti statistici costruiti sulla base dei diversi fattori economici riguardanti l'attività di alcune categorie di lavoratori autonomi e di professionisti, a favore dei contribuenti per l'autodichiarazione dei redditi e di supporto all'Agenzia delle Entrate per predisporre le attività prioritarie di accertamento". E' quanto ha ribadito il Viceministro dell'Economia e delle Finanze.

Quindi:

- il contribuente ha il dovere di dichiarare il reddito vero, ma non ha alcun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato nello studio a lui applicato, se ritiene che tale livello non rispecchi la specifica realtà della sua impresa;
- la condizione di non congruità non im-

plica alcun accertamento automatico;

- a tali regole devono attenersi tutti gli uffici della Agenzia delle Entrate, come specificato sia dal Governo sia nelle indicazioni della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate.

EVOLUZIONE CONTINUA

È ormai prassi consolidata nella operatività degli studi di settore che, in sede di accertamento, l'Agenzia delle Entrate tenga conto, solo se più favorevoli al contribuente (ma l'evento appare sempre più raro, quasi impossibile), delle evoluzioni intervenute nell'elaborazione degli studi di settore tra il momento della dichiarazione fiscale e quello del controllo.

Pertanto, considerato che nel triennio

2007-2009 tutti gli studi saranno soggetti a revisione, per i controlli sulle dichiarazioni del 2007, che saranno effettuati a partire dalla fine del 2008, si applicheranno, se più favorevoli ai contribuenti, gli studi revisionati.

Questi ultimi, prima di essere approvati, saranno sottoposti alla prevista consultazione della Commissione degli esperti, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le categorie interessate all'applicazione degli studi.

Questa soluzione comprende il problema della sperimentality, in quanto consente al contribuente che non si sia adeguato in dichiarazione, di poter chiedere nell'eventuale contraddittorio dell'accertamento con adesione, l'applicazione dello studio a lui più favorevole tra quello del 2006 e quello a regime.

In conclusione, al fine di una corretta valutazione degli effetti delle misure adottate con la Legge Finanziaria per il 2007, va ricordato che il livello di congruità indicato in ciascuno studio di settore, sono le parole del vice ministro, non è frutto di improvvisazioni arbitrarie degli uffici, ma è calcolato sulla base dei dati delle dichiarazioni di contribuenti in condizioni di normalità.

Ben tuttavia secondo simulazioni fatte, l'applicazione degli indicatori di normalità economica comporta l'incremento medio dei ricavi di congruità dell' 8,7 per cento e nella realtà della farmacia ciò appare stridente in considerazione delle diminuzioni di prezzi del farmaco, dell'accanirsi di una concorrenza sempre più incisiva che porta all'applicazione di sconti in perdita, a provvedimenti futuri che non fanno trasparire nulla di buono.

INDICATORI SPECIFICI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Con il decreto 20 marzo 2007 sono stati approvati gli "specifici indicatori di normalità economica". Una prima sorpresa per il contribuente. Tali indicatori sono

complessivamente otto e sono suddivisi come segue:

5 sono applicabili agli esercenti attività di impresa e quindi anche alla farmacia. Di questi cinque indici, solo 2 sono applicabili in caso di attività d'impresa svolte in qualità di soggetti multipunto e/o multiattività, interessati all'annotazione separata;

3 sono applicabili ai lavoratori autonomi/professionisti.

Va preliminarmente osservato che tali indicatori sono stati inseriti nel motore di calcolo GERICO 2007 ed incidono direttamente sulla determinazione dell'ammontare dei ricavi puntuali e minimi creando una interconnessione tra il concetto di coerenza della situazione soggettiva del contribuente e quello della congruità dei ricavi da esso conseguiti.

I maggiori ricavi che risultano da tale analisi vengono direttamente aggiunti dal software al ricavo puntuale o minimo di riferimento. Di conseguenza per essere congruo, il contribuente dovrà o avrebbe dovuto eventualmente adeguarsi a tale maggior valore complessivamente determinato.

Quali sono questi indici?

1) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli

stessi;

2) rotazione di magazzino;

3) durata delle scorte;

4) valore aggiunto per addetto;

5) redditività dei beni mobili strumentali.

In breve analizziamo le ipotesi più ricorrenti per la farmacia:

a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;

tale primo indice serve a verificare la coerenza tra i costi collegati all'utilizzo dei beni strumentali mobili ed il valore dei beni stessi, in modo da contrastare fenomeni di dichiarazione artificiosamente modificata in relazione a tali costi da parte dei contribuenti. Tale incongruenza appare abbastanza remota nel caso della farmacia, quindi non soffermiamoci più di tanto.

b) rotazione del magazzino.

L'analisi di normalità economica in base all'indicatore "rotazione di magazzino" viene effettuata in linea generale quando il contribuente dichiara rimanenze finali maggiori delle rimanenze iniziali. In particolare, tale indicatore assume rilevanza quando sussiste un anomalo incremento delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, determinato sulla base di soglie considerate

L'INDICATORE ROTAZIONE DI MAGAZZINO (FARMACIA URBANA)

Farmacia con ricavi di € 1.050.000, Acquisti di merce € 794.000, Magazzino Iniziale € 169.000, Finale € 199.000

Rotazione minima da studio di settore: 4 volte

Calcolo Rotazione:

Acquisti - differenza magazzino fratto semisomma differenza magazzino:
 $794.000 - 169.000 + 199.000 / (169.000 + 199.000) / 2 = 4,48$ coerente

Supponiamo che codesta farmacia abbia avuto sempre i medesimi ricavi ma acquisti per un maggiore importo.

Per ottenere un margine lordo che porti alla congruità sarà necessario alzare le rimanenze finali ma in questo caso l'indice di rotazione scende a tal punto da segnalare una non coerenza e quindi una supposizione (presuntiva) di occultamento di ricavi e in caso di adeguamento occorrerà versare le relative imposte (IVA sul globale e IRPEF sul mancato ricarico).

Tabella 1

normali per il settore di riferimento. Nel caso in cui lo studio faccia emergere un valore di tale indicatore inferiore a quello minimo richiesto, il costo del venduto verrà aumentato per l'importo corrispondente all'incremento del magazzino.

c) Reddittività dei beni mobili

Il presente indicatore pone invece in relazione il valore dei beni strumentali posseduti in proprietà dalla impresa e il margine operativo lordo. Tale indicatore assume rilevanza quando il rapporto tra il margine operativo lordo e il valore dei beni strumentali mobili è inferiore a determinati valori soglia, stabiliti per ciascuno studio di settore.

Riprendendo il caso della farmacia esemplificata in tabella 1) se il valore dei beni strumentali mobili fosse di €100.000 nulla rilevarebbe, ma se tale valore, per esempio a cagione del rifacimento degli arredi salisse a 360.000 si avrebbe una presunzione di maggiori ricavi di circa 30.000 euro. In questo caso ci troviamo di fronte a mere fantasie suppositive non suffragate da alcuna logica, quindi l'adeguamento sarebbe non solo sconsigliabile, ma addirittura beffardo.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Cosa avviene se l'amministrazione fiscale dovesse continuare a mettere parametri di reddito troppo elevati, così come lamentano molti degli oppositori e che nella realtà della farmacia appare palese. In questo caso il numero di quanti dichiarano redditi inferiori a quelli degli studi di settore sarebbe molto elevato e l'amministrazione non sarebbe in grado di effettuare tutti gli accertamenti previsti, così come era prima dell'introduzione degli studi di settore. In altre parole, in questo caso si rischia solo un ulteriore incremento dell'evasione fiscale e non certo una vesazione dei contribuenti.

D'altra parte con GERICO 2006 (anno 2005) una farmacia urbana di media dimensione raggiungeva la piena congruità con un margine lordo del 25,3%, (al netto dello sconto mutualistico), la stessa farmacia oggi necessita di almeno un punto e qualche decimo in più di margine, nonostante la maggior incidenza dello sconto mutualistico, l'introduzione della scontistica sul farmaco da banco e sugli altri prodotti che arriva in media al 10 - 12% dei ricavi relativi e che viene solo potenzialmente considerata dallo studio di settore: siamo al paradosso per alcune farmacie costrette o invitate alla congruità con un reddito superiore a quello realizzato e con un'incidenza dei costi fissi (lavoro dipendente, locazione, utenze) sempre più pressante. In più un'incidenza della fiscalità diretta ed indiretta sempre più ostinata: si pensi all'IRPEF e alle addizionali che crescono, all'aumento della contribuzione ENPAF, all'IRAP che colpisce come è ben cognito anche gli interessi passivi e all'ammortamento dell'avviamento spalmato in 18 anni anziché in dieci: provvedimenti tutti che rendono anche per le farmacie di nuova acquisizione che ricorrono al credito veramente difficile il raggiungimento del pareggio. Certo è problema di tutti, ma l'Amministrazione Finanziaria e codesto Stato non

devono dimenticare che la farmacia lavora con margini ben ridotti rispetto ad altre attività commerciali e che la farmacia offre un servizio oculato ed apprezzato al cittadino in quanto riesce, grazie ad un sistema secolare, ad avere ricavi che le permettono di offrire tale servizio. Una riduzione del quorum della pianta organica, una parziale liberalizzazione del farmaco, il realizzare una concorrenza in tale settore sarebbe deleterio, in quanto nulla di peggiore vi è che la concorrenza in materia sanitaria, dove la ricerca assoluta di un profitto anche per una sicura sussistenza andrebbe a totale discapito del servizio. Ecco che l'attuale quorum a giudizio di chi scrive, stante un utile netto per la farmacia che si attesta prima delle imposte intorno al 10% del volume d'affari garantisce al farmacista di trarre un certo profitto e al contempo di mantenere il servizio nell'efficienza. Aumentando il numero delle farmacie, dimezzandosi i volumi di affari, bisognerebbe recitare "un de profundis" per alcune piccole realtà: una farmacia con un volume inferiore a 500.000 euro e un utile ante imposte dell' 8/10 % riuscirebbe a sopravvivere a stento. In più non si vorrebbe che la farmacia, che in base alla convenzione arriva a scontare il farmaco mutuabile allo Stato sino al 19%, fosse dallo stesso ferita a morte.

ULTIME NOVITÀ

Con Circolare 6 luglio 2007, n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità che con recente Decreto Ministeriale 4 luglio 2007 sono state apportate alla disciplina degli studi di settore. In particolare è disposto che:

- a seguito del nuovo comma 1-bis introdotto nell'articolo 4, Decreto 20 marzo 2007, gli accertamenti da studi di settore non possono essere espletati nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato (anche con adeguamento) ricavi/compensi in misura almeno pari al maggior valore tra il livello minimo da studi con considerazione dei risultati derivanti dagli indicatori di normalità economica ed il livello puntuale derivante dagli studi, ma senza considerare i citati indicatori;
- nei confronti dei soggetti congrui, l'accertamento presuntivo potrà aver luogo quando l'ammontare (presunto) delle attività non dichiarate:
 - sia maggiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati;
 - sia di importo superiore a 50.000 euro.